

## REGOLAMENTO (CE) N. 698/2007 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 2007

**che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di importazione presentate nel giugno 2007 per taluni prodotti del settore del pollame nell'ambito del regolamento (CE) n. 2497/96**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

bilire entro quali limiti si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

## Articolo 1

considerando quanto segue:

1. Alle domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2007 ai sensi del regolamento (CE) n. 2497/96 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell'allegato del presente regolamento.

(1) Il regolamento (CE) n. 2497/96 della Commissione<sup>(2)</sup> stabilisce le modalità di applicazione nel settore del pollame del regime previsto dall'accordo di associazione e dall'accordo interinale tra la Comunità europea e Israele.

2. Le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2007 possono vertere sul quantitativo globale indicato nell'allegato del presente regolamento, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2497/96.

(2) Le domande di titoli di importazione presentate durante i primi sette giorni del giugno 2007 per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2007 vertono su quantitativi superiori ai quantitativi disponibili. Occorre pertanto sta-

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 giugno 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

(1) GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

(2) GU L 338 del 28.12.1996, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1937/2006 (GU L 407 del 30.12.2006, pag. 143).